

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti, ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

1.2) Breve analisi del fenomeno

I dati relativi al **periodo 1995 – 2014** mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è in crescita. *In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2014, anno di picco di tutta la serie storica, sono state 157.000, delle quali 153.000 sono state ammesse* (vedi par. 4.2).

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l'intero periodo esaminato, 1995-2014. *Nell'anno 2014 in circa l'84% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato* (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse).

Per ciò che riguarda l'analisi dei costi, si segnala che *nell'anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato intermini 'reali', ossia a prezzi anno 2014, era stato di circa 6 milioni di Euro, mentre nell'anno 2014 è stato di 88 milioni di Euro*. L'anno di picco del periodo è stato il 2005 con oltre 103 milioni di Euro, sempre calcolato a prezzi anno 2014 (vedi par. 6.4).

Per comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare indispensabile segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato

autorizzato sono ridotti di un terzo"; questa norma si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 risultano significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (101 milioni a prezzi anno 2014), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che, come sopra accennato, ha toccato il suo picco nel 2014.

Infatti gli onorari dei difensori hanno da sempre costituito la quasi totalità dei costi del patrocinio penale, mediamente il 93% del totale (incluso nei costi dei difensori anche l'IVA), pertanto la loro diminuzione di 1/3 ha probabilmente inciso in modo rilevante sul totale dei costi.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale per area geografica, sia in termini di numero di persone interessate che di costi, il fenomeno appare essersi ormai da anni assestato per il 45% al Centro-Nord e per il restante 55% nel Sud-Isole (vedi par. 4.3 e 6.5).

Per ciò che riguarda invece l'età delle persone interessate al beneficio, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2014 (il peso era inizialmente del 45% nel 1995, diminuito a poco più del 5% del 2014) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione del numero dei minorenni in valore assoluto, numero che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato, ma è in realtà dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi par. 4.5).

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato (solo 3.300 stranieri nel 1995 e 33.000 nel 2014), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento a mo' di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2014, l'incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata di circa il 20-21%; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano infatti in crescita in modo proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo l'analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l'incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al 20-21% sopra indicato; infatti nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32%. Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Analizzando inoltre la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età, si è visto come, nel 1995, dei 3.300 stranieri interessati circa il 19% era maggiorenne mentre l'81% era minorenne; di converso, nel 2014 circa il 92% era maggiorenne, mentre il restante 8% era minorenne, denotando quindi una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali.

Relativamente ai costi, i dati evidenziano come *i costi relativi agli onorari per difensori (comprensivi dell'I.V.A.) costituiscano la quasi totalità dei costi complessivi del patrocinio penale*. Nell'intero periodo esaminato l'incidenza di tali costi sul totale è risultata sostanzialmente costante e mediamente pari al 93% del totale (incluso nei costi dei difensori anche l'IVA); nell'anno 2014 tale percentuale è risultata pari al 91 %.

Infine, si è visto come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Nell'anno 2014 tale percentuale è stata del 66%, ivi comprendendo, diversamente dagli anni precedenti, anche le ex Sezioni distaccate di Tribunale, ora tutte soppresse insieme alla maggior parte dei Giudici di Pace dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vi 155 e 156/2002: vedi anche il Cap. 2).

1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2014, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2014, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2014, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

c) A partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno stesso (nell'anno 2014 tale percentuale è stata dell'11%; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell'anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere

delle richieste di ammissione che vengono presentate negli ultimi giorni di dicembre dell'anno, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'84% nel 2014).

d) A seguito delle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L. vi 155 e 156/2002), sono state soppresse tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato da quasi 1.800 a circa 1.000 (vedi anche il Cap. 2).

e) Per comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare indispensabile segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "*Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo*"; questa norma si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

f) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute, oltre ai motivi sopra esposti, anche ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati.

Tali revisioni e correzioni possono essere dovute, ad esempio, ad alcune rettifiche comunicate a posteriori dagli stessi uffici giudiziari, od anche, soprattutto per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni uffici non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della Relazione, ma solo in seguito.

2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002; il loro numero è stato poi drasticamente ridotto dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, D.Lvi 155 e 156/2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal citato Testo unico, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accadeva nella maggioranza dei casi, ma la serie storica sta in effetti mostrando che la percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio è in continua decrescita, mentre è crescente la percentuale dei minorenni richiedenti; per maggiori dettagli, si veda il par. 4.5).

Nel periodo 1995-2014, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUM. UFFI INTERESSATI	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)										
	1995	1997	1999	2001(*)	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014 (**)
1.780	84%	93%	69%	87%	82%	81%	72%	77%	76%	72%	79%

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (**) con i D.Lvi 155 e 156/2002, che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione, per l'anno 2014, è stato di soli circa 1.000

Per il periodo 2005-2014, come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, si constata che non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti sono risultate in genere ben significative per una corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"* e sue successive modifiche; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli piu' significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato (nella categoria dei condannati vi rientrano anche i detenuti), offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria'* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.*

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenni.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenni, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenni o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato. In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenni o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118; al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati del periodo esaminato riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2014, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2014, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2014, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggioresenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali pertanto è stato assegnato un difensore d'ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre presenti:


- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioresenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggioresenni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione al patrocinio è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se effettuata tardivamente.

I dati relativi al periodo 1995 – 2014 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è tendenzialmente in crescita. In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2014 sono state 157.000:

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
PERSONE RICH..	59,9%	67,2%	85,5%	89,1%	92,0%	92,0%	92,5%	95,3%	95,4%	96,8%	97,4%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	32,8%	14,5%	10,9%	8,0%	8,0%	7,5%	4,7%	4,6%	3,2%	2,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico,



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare addirittura in diminuzione.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2014 solo l'84,4% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni ammessi d'ufficio, appare tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso è stato determinato mediante la rilevazione del numero dei difensori d'ufficio il cui onorario è stato liquidato nell'anno in esame.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenni) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, *il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.*

4.3) Area geografica


Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha sostanzialmente registrato, nel periodo 1995-2004, una *progressiva diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo poi, nel restante periodo 2005-2014, piuttosto stabile e quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole ne detenga al momento la quota maggiore (per il 2014 le percentuali sono state del 45% per il Centro-Nord e del restante 55% nel Sud-Isole):

AREA GEOG. PERSONE %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	43,3%	41,9%	29,5%	28,0%	27,7%	26,7%	26,3%	26,0%	25,6%	27,0%	26,9%
CENTRO	23,8%	22,8%	18,9%	18,6%	16,7%	20,2%	20,8%	20,2%	20,0%	18,8%	18,3%
SUD	18,8%	21,4%	27,4%	32,9%	33,1%	30,2%	30,2%	28,9%	29,5%	27,9%	27,6%
ISOLE	14,1%	13,9%	24,1%	20,5%	22,5%	22,9%	22,6%	24,9%	24,9%	26,3%	27,2%
TOT. PERS. INT.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta un andamento crescente in tutte e quattro le aree geografiche fino all'anno 2005, leggermente decrescente fino all'anno 2009, e poi nuovamente crescente fino all'anno 2014, come evidenziato dalla sottostante tabella:

AREA GEOG. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	7.177	12.609	14.073	19.519	21.557	31.291	29.194	29.136	33.221	40.769	42.298
CENTRO	3.948	6.865	9.030	12.952	13.077	23.617	23.156	22.691	26.031	28.438	28.774
SUD	3.114	6.444	13.074	22.902	25.763	35.381	33.604	32.403	38.313	42.206	43.290
ISOLE	2.346	4.179	11.497	14.266	17.523	26.855	25.137	28.011	32.379	39.859	42.712
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

In termini grafici abbiamo (per motivi di leggibilità vengono riportati solo i dati relativi al Sud):



4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**; tra questi ultimi vi rientrano anche i detenuti) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci per rilevare le due menzionate categorie. Nel periodo esaminato si registra un costante e graduale aumento del peso percentuale delle persone offese e danneggiate dal reato, che nell'anno 2014 ha superato il 10%:

QUALIF. GIURID. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
IND., IMP., COND.	98,8%	98,3%	97,9%	98,0%	96,6%	95,5%	94,0%	92,2%	91,3%	90,6%	89,5%
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	1,7%	2,1%	2,0%	3,4%	4,5%	6,0%	7,8%	8,7%	9,4%	10,5%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2003, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2014. Si tenga presente che **le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni interessati richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d'ufficio** (ossia i minorenni interessati che non richiedono il patrocinio).

Come si può vedere dalla sottostante tabella, il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, poi diminuito fino a poco più del 5% nel 2014 e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni:

ETA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
MAGGIORENNI	55,3%	65,8%	82,9%	86,7%	89,7%	89,5%	90,0%	92,4%	92,4%	93,7%	94,4%
MINORENNI	44,7%	34,2%	17,1%	13,3%	10,3%	10,5%	10,0%	7,6%	7,6%	6,3%	5,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

Tale forte decrescita dei minorenni, in termini percentuali, è in realtà dovuta non alla diminuzione del numero dei minorenni in termini assoluti, numero che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato (vedi il sottostante grafico), ma al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi anche il par. 5.1).

In termini assoluti si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):

Persone interessate al patrocinio penale: maggiorenni e minorenni
(anni 1995 - 2014)

